II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1976

relativa all'ammissione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli

(76/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catatsrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri [1], in particolare l'articolo 2,

vista la richiesta del governo della Repubblica italiana del 12 maggio 1976,

considerando che il governo della Repubblica italiana ha sollecitato l'importazione in franchigia dai diritti all'importazione di merci destinate ad essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli, oppure messe a disposizione delle stesse a titolo gratuito ;

considernado che la situazione critica qui evocata risponde alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1410/74 per poter concedere la franchigia dai dazi doganali, tasse d'effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili in virtù dell'articolo 235 del trattato a certe merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

considerando che, allo scopo di consentire alla Commissione d'essere sufficientemente informata dell'utilizzazione delle merci ammesse in franchigia, è opportuno prevedere la comunicazione da parte del governo della Repubblica italiana delle disposizioni che esso prende per impedire che le merci importate col beneficio della franchigia ricevano una destinazione diversa da quella prevista ; che è anche opportuno che la Commissione sia informata della quantità e della natura delle importazioni effettuate ;

considerando che la consultazione degli altri Stati membri prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74 è stata effettuata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le merci di immediata necessità, ivi comprese le tende, i medicinali, gli indumenti e gli altri materiali di soccorso, importate per la libera pratica da organismi abilitati dalle autorità competenti italiane, allo scopo d'essere da questi distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli o messe a loro disposizione a titolo gratuito, sono ammesse in franchigia dai dazi doganali, tasse d'effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili in virtù dell'articolo 235 del trattato a certe merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli.

[1] GU N. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.

2. Sono ammesse in franchigia anche le merci importate per la libera pratica dalle unità di soccorso allo scopo di coprire le loro necessità duranre il periodo del loro intervento.

Articolo 2

Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione la lista degli organismi abilitati di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione ogni informazione concernente la natura e le quantità delle diverse merci ammesse in franchigia in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 si riferisce al periodo che si estende fino al 4 giugno 1976 e deve pervenire alla Commissione al più tardi l'11 giugno 1976.

Articolo 4

Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione le misure che essa prende per assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1410/74.

Articolo 5

Previa consultazione del governo della Repubblica italiana, la Commissione esaminerà, entro un mese a partire dalla data di notificazione della presente decisione, se è opportuno mantenerla, modificarla o abrogarla.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto a partire dal 7 maggio 1976.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione